



ASSOCIAZIONE EMOFILICI TARENTINI
A.E.T.
“GABRIELE FOLGHERAITER”

STATUTO

**Deliberato in Assemblea Straordinaria
il 25 Maggio 2016**

**Registrato all'Agenzia delle Entrate di Trento
il 31 Maggio 2016**

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Associazione Emofilici Trentini "Gabriele Folgheraiter"

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione e sede

Ai sensi della Legge n° 266 del 1991 e delle norme del Codice Civile in tema di Associazioni, è costituita l'Associazione di volontariato, apartitica e senza scopo di lucro, denominata per esteso «Associazione Emofilici Trentini "Gabriele Folgheraiter"» o, abbreviata, «A.E.T. "Gabriele Folgheraiter"», con sede nel Comune di Trento.

La sede legale viene individuata nella delibera del Comitato esecutivo per la nomina del Presidente, Vicepresidente e Tesoriere, con indicazione anche di possibile sede operativa.

Essa opera nel territorio della provincia di Trento, e intende operare anche in ambito nazionale.

L'Associazione ha durata illimitata.

Si prende atto che l'Associazione è stata fondata il 13 maggio 1976 con atto del notaio Carlo Defant n° 26954 di repertorio e n° 4836 di raccolta come «Associazione Amici della Fondazione dell'Emofilia della provincia di Trento» e rinominata il 31 ottobre 1991 con atto del notaio Carlo Defant n° 95558 di repertorio e n° 17680 di raccolta come «Associazione Emofilici Trentini "Gabriele Folgheraiter"» con variazioni statutarie, sempre con sede a Trento.

Art.2 - Scopi e attività

L'Associazione si propone di svolgere attività nel settore dell'Assistenza sociale e della Sanità e di sostenere l'attività e le iniziative a livello nazionale della Federazione delle Associazioni degli Emofilici, a cui aderisce annualmente con il versamento della quota associativa, e quindi per coerenza far propri gli scopi della Federazione con riferimento alla provincia di Trento, al fine di svolgere le seguenti attività:

- informare, educare, stimolare e coordinare le attività volte al miglioramento dell'assistenza sociale e clinica delle persone con Emofilia in provincia di Trento e al potenziamento della ricerca scientifica nel settore delle malattie della coagulazione, anche tramite la partecipazione a seminari e congressi scientifici e sociali connessi con le relative problematiche;
- operare per risolvere i problemi medici e sociali delle persone con Emofilia della provincia di Trento e sostenerle e rappresentarle nei confronti delle Istituzioni presenti nel territorio provinciale;
- informare e stimolare l'applicazione nella provincia di Trento dei livelli necessari di servizio, nonché la risoluzione dei problemi familiari, scolastici, professionali, di sport e vacanze, al più alto livello necessario, al fine di realizzare per gli Emofilici Trentini una vita normale, "fra gli altri come gli altri", con l'ausilio di farmaci esenti da virus, i più perfezionati e purificati, e terapie riabilitative adeguate nella prospettiva della guarigione dall'Emofilia e dalle coagulopatie;
- informare sull'applicazione della normativa generale esistente sull'Emofilia e le coagulopatie, e individuare le proposte migliorative idonee a essere intraprese;
- stimolare e sostenere il Centro per l'Emofilia di Trento anche nella prospettiva di ottenere l'accreditamento, per dare la possibilità agli Emofilici trentini di essere curati con livelli di eccellenza e contribuire all'individuazione di Servizi di emergenza emorragica più idonei;
- rappresentare, coadiuvare e sostenere, a richiesta, le persone con Emofilia, anche in sede giudiziaria e amministrativa o sociale nell'applicazione, in ogni Servizio Sanitario e sociale delle Strutture Sanitarie locali e delle Aziende Ospedaliere, dei principi di

attuazione delle carte dei servizi del Servizio Sanitario Nazionale, aventi lo scopo di “fornire un Servizio Sanitario pubblico di buona qualità ai cittadini-utenti”, e ottenere nella Provincia di Trento l'adozione e deliberazione di “Carte dei Servizi del Centro di Emofilia” e dei “Servizi di Emergenza Emorragica” con particolare attenzione:

- all'informazione e al consenso informato;
- all'accoglienza e formazione nel Centro per l'addestramento all'attuazione dei protocolli di terapie domiciliare e d'urgenza;
- alla tutela dei pazienti;
- alla partecipazione in tutti gli Organismi competenti;
- concorrere al controllo che in ogni Servizio Ospedaliero o Struttura Sanitaria locale vi sia il rispetto dei principi fondamentali di:
 - eguaglianza;
 - imparzialità;
 - continuità;
 - diritto di scelta;
 - partecipazione consapevole;
 - efficienza ed efficacia;
- promuovere e/o organizzare direttamente o in collaborazione, tutte le attività, compresa la raccolta fondi connessa allo scopo sociale, finalizzate a stimolare, favorire e finanziare i progetti di ricerca scientifica sulla prevenzione, sulla diagnosi e sulle terapie innovative dell'Emofilia in particolare, e delle coagulopatie in generale e relative patologie a esse correlate;
- promuovere campagne di informazione nelle Scuole per far conoscere l'Emofilia, al fine di far comprendere che la nascita di un bambino con emofilia deve considerarsi comunque un lieto evento, il quale porta con sé delle problematiche che oggi possono essere affrontate in modo efficace;
- utilizzare e coinvolgere il mondo sportivo organizzando anche un Memorial per Gabriele Folgheraiter e/o con la partecipazione con una squadra dell'Associazione ai Tornei estivi, al fine di sensibilizzare i partecipanti all'evento sulle finalità istituzionali;
- utilizzare tutti i canali informativi (sito internet, pagina face-book o altro social network, mailing-list), allo scopo di divulgare e fare conoscere le tematiche istituzionali dell'Associazione, oltre a pubblicizzarne l'attività e incentivare l'adesione di nuovi volontari;
- sviluppare una rete con le altre Associazioni delle Malattie Rare al fine di progettare e implementare azioni comuni nei confronti delle Istituzioni e della popolazione;
- creare reti e collaborazioni pro-attive con altre Organizzazioni di volontariato o con altri Enti pubblici o privati di carattere locale, nazionale e internazionale, che abbiano finalità analoghe o simili a quelle dell'Associazione, anche stipulando con questi ultimi rapporti contributivi e convenzionati.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.3 - Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità e uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli Associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i Soci riguardo ai diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.4 - Ammissione degli Associati

Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Non possono essere Soci gli Enti commerciali, ad eccezione di quelli che nel loro Statuto prevedono il divieto di distribuzione diretta e indiretta degli utili.

Gli Enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente o da altro consigliere da questi delegato.

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda per iscritto al Comitato esecutivo, che è l'Organo deputato a decidere sull'ammissione.

In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei Regolamenti interni, a osservare le disposizioni che saranno emanate dal Comitato esecutivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

Contro l'eventuale diniego, motivato, l'interessato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

Le domande di ammissione a Socio presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà.

Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenne.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art.5 - Diritti e doveri dei Soci

I Soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Comitato esecutivo, oltre che al rispetto dello Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa.

I Soci hanno il diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione, partecipando in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo; in particolare, ciascun Socio maggiore di età ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, e per la nomina degli Organi elettivi dell'Associazione.

Tutti i Soci hanno poi il diritto di essere informati su tutte le attività e iniziative dell'Associazione, e di prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Ente.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art.6 - Prestazioni degli Aderenti

L'attività degli Aderenti non può essere in alcun modo retribuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, analiticamente documentate e preventivamente autorizzate dal Comitato esecutivo.

Art.7 - Cause di cessazione del rapporto associativo

La qualità di Socio si perde:

- per decesso;
- per mancato pagamento della quota associativa, protrattasi per sei mesi dal termine di versamento richiesto: una volta trascorso tale periodo la decadenza è automatica;
- per recesso volontario. Ogni Socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso, il quale ha effetto a decorrere dal momento della ricezione da parte del Comitato esecutivo della relativa notifica scritta;

- per esclusione. Il Comitato esecutivo provvede all'esclusione del Socio per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, il Socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Titolo III

Organi sociali

Art.8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Comitato esecutivo.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.9 - L'Assemblea: composizione, convocazioni, partecipazione e funzionamento

L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione e si compone di tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Essa è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Comitato esecutivo, almeno una volta all'anno entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del Conto consuntivo e del Bilancio di previsione per l'esercizio successivo; è inoltre convocata tutte le volte che sia necessario, anche su richiesta della maggioranza dei Consiglieri o quando ne faccia domanda motivata almeno un quinto dei Soci.

La convocazione deve pervenire per iscritto ai Soci, tramite lettera, mail o altro strumento tecnologico che ne attesti l'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'Ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze in cui partecipano, di persona o per delega, tutti i Soci.

Ciascun Socio ha diritto a un solo voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro Associato munito di delega. È ammessa una sola delega per Associato.

I membri del Comitato esecutivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del Conto consuntivo e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Per l'elezione delle cariche sociali e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro Socio indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Vicepresidente o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato.

Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, ed è trascritto su apposito Libro dei Verbali, conservato nella sede dell'Associazione.

Alle riunioni assembleari possono partecipare, su invito, rappresentanti di Organizzazioni aventi scopi analoghi o simili a quelli dell'Associazione, con funzione puramente consultiva.

Art.10 - Assemblea ordinaria: poteri e regole di voto

L'Assemblea ordinaria deve:

- discutere e approvare il Bilancio di previsione e il Conto consuntivo predisposto dal Comitato esecutivo;
- elaborare il programma delle attività sociali;
- eleggere i membri del Comitato esecutivo;
- discutere e approvare gli eventuali Regolamenti predisposti dal Comitato esecutivo per il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- discutere e decidere su ogni altro argomento posto all'Ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Comitato esecutivo.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei Soci presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.11 - Assemblea straordinaria: poteri e regole di voto

L'Assemblea straordinaria delibera invece sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti dei Soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno un terzo dei Soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

Art.12 - Il Comitato esecutivo: composizione e durata in carica

Il Comitato esecutivo è eletto dall'Assemblea ordinaria ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da tre a sette, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono essere revocati dall'Assemblea, con le maggioranze previste dall'Assemblea ordinaria.

I membri del Comitato esecutivo decadono automaticamente in caso di perdita della loro qualifica di Socio.

Il Comitato esecutivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere.

È compito del Vicepresidente redigere i verbali dell'Assemblea e del Comitato esecutivo, curare la tenuta dei Libri Sociali e svolgere le mansioni delegate a esso dal Comitato esecutivo o dal Presidente. Il Tesoriere è invece responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente all'esercizio sociale e alla tenuta dei Libri Contabili, secondo le disposizioni del Presidente, sulla base di quanto deliberato dal Comitato esecutivo.

Art.13 - Comitato esecutivo: poteri, modalità di convocazione e funzionamento

Al Comitato esecutivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'Assemblea dalla Legge e dal presente Statuto.

Può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente di regola ogni semestre e, in ogni caso, ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea, il quale deve pervenire ai membri almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'Ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri.

Il Comitato esecutivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro membro del Comitato nominato tra i presenti.

Le riunioni del Comitato esecutivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione del Comitato viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Vicepresidente verbalizzante, il quale va poi conservato nel Libro Verbali del Comitato esecutivo.

I mezzi erogabili dall'Associazione sono depositati presso una Banca, con potere di prelievo, a firme congiunte, del Presidente e del Tesoriere.

Il Tesoriere è chiamato a predisporre il Bilancio di previsione, il Conto consuntivo, con le rispettive relazioni di rito, e tenere la registrazione amministrativo-contabile secondo le indicazioni del Presidente, sulla base di quanto deliberato dal Comitato esecutivo.

Art.14 - Sostituzione dei membri

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, il Comitato esecutivo provvede alla sostituzione nominando per cooptazione i nuovi membri. I membri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma.

I membri subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Comitato esecutivo vigente.

Se, per qualsiasi motivo, viene invece a mancare almeno la metà dei componenti (nel caso gli stessi siano in numero pari) o la maggioranza degli stessi (nel caso in cui siano in numero dispari) l'intero Comitato esecutivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o, in subordine, il membro più anziano, dovrà convocare entro 30 giorni l'Assemblea, la quale procederà a una nuova elezione del Comitato esecutivo.

Art.15 - Il Presidente: poteri e durata in carica

Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Comitato esecutivo.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Resta in carica tre anni ed è rieleggibile; può essere revocato solamente con delibera del Comitato esecutivo.

In caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal Vicepresidente o, in assenza di questo, dal membro del Comitato esecutivo più anziano di età.

Il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea dei Soci e del Comitato esecutivo, e li presiede. Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato esecutivo e dell'Assemblea. In caso di urgenza, può agire con i poteri del Comitato esecutivo, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri membri o Soci con procura generale o speciale.

Art.16 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Comitato esecutivo procederà alla predisposizione del Conto consuntivo e del Bilancio di previsione per l'esercizio successivo, che dovranno essere approvati a maggioranza semplice dall'Assemblea da convocarsi entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio di previsione e il Conto consuntivo dovranno essere depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione e ogni Socio, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art.17 - Divieto di distribuzione degli utili

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.

L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Titolo IV

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.18 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà comunque essere devoluto ad altra Organizzazione di volontariato operante in un settore analogo o simile.

Art.19 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alla Legge n° 266 del 1991, alle norme del Codice Civile e alle altre Leggi dello Stato in quanto applicabili.

AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO

REG. <u>ESOMIS</u>	PAGAMENTO DEL
IPOT. <u>BOLLO</u>	C/O
VOL. <u>5</u>	REG.TO. <u>31 MAG. 2016</u>
BOLLO <u>REG. SIM</u>	NO <u>1709</u>
DIR.	SERIE <u>3</u>
TOTALE	

IL FUNZIONARIO (*)
Carlo Gatti

(*) firma su delega del Direttore Provinciale



Verbale di Assemblea Straordinaria per modifica dello Statuto

L'anno 2016, il giorno 25 del mese di maggio, alle ore 18.30, presso la sala della Circoscrizione della Clarina in via Clarina 2 a Trento, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Emofilici Trentini "Gabriele Folgheraiter", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale;
- 2) Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Segretario provinciale dell'Associazione, il sig. Fabrizio Filippi, il quale chiama alle funzioni di Segretario il sig. Ezio Folgheraiter.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti di persona o con regolare delega n. 30 soci su 44. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Comitato Esecutivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei Soci per modificare lo Statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di maggiore conformità alle disposizioni della Legge di riferimento per le Organizzazioni di volontariato, ovvero la n. 266 del 1991.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, e si apportano quelle modifiche o integrazioni votate dalla maggioranza dei presenti.

Ogni articolo viene poi votato dall'Assemblea e approvato all'unanimità.

L'Assemblea quindi con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, chiedendo l'esenzione dall'imposta di bollo e da quella di registro come previsto dall'art. 8, c.1, della Legge 266 del 1991.

L'Assemblea delibera, di conseguenza, che il Comitato esecutivo attuale rimarrà in carica fino alla prossima convocazione dell'Assemblea, al termine dell'iter procedurale inerente alla registrazione degli atti e quant'altro.

Il Presidente ed il Segretario verbalizzante vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21.30, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente dell'Assemblea
Fabrizio Filippi

Il segretario verbalizzante
Ezio Folgheraiter



“DAMMI UN CINQUE!”

Se vuoi aiutare la nostra Associazione
puoi destinare il 5 per mille alla

ASSOCIAZIONE EMOFILICI TARENTINI
“GABRIELE FOLGHERAITER”

nella dichiarazione dei redditi (730, CUD, Unico) inserisci

il codice fiscale 80022780227

e firma il riquadro “Sostegno del volontariato”

oppure

versa una DONAZIONE sul c/c bancario 22712

IBAN: IT 20 F 08304 01802 000001022712

Nonostante la complessità dei problemi che
quotidianamente affrontiamo, spesso ci capita di osservare
che in molti casi **basta poco per fare una grande differenza:**
perché **il poco può avere significati e valori diversi**
a seconda di chi lo riceve.

Per qualcuno è tanto, a volte può essere tutto.